COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - L'AQUILA

Ricorso

nell'interesse del Sig. **D'ACCHILLE Ruggero**, dipendente della Società TRENITALIA S.p.a., professione Macchinista, in servizio presso l'Impianto Trazione Regionale di Sulmona,

Contro

Trenitalia S.p.A.,

Avverso

la sanzione disciplinare consistente nella **multa di € 16,25** in applicazione dell'art. 54/h del C.C.N.L., emessa dal Responsabile della Direzione Regionale Abruzzo con nota Prot. 2849/DTR/DR.PE/Disc./24 del 30.08.2004, con la motivazione:

"Ella, il giorno 21.07.2004, comandato ad effettuare a Pescara, dalle ore 10,05 alle ore 11,05 (durante il Suo orario di lavoro), istruzione con il Capo Deposito, risultava assente ed irraggiungibile telefonicamente",

Per ottenere

l'annullamento del provvedimento disciplinare inflitto.

FATTO

- 1)- Il ricorrente presta servizio alle dipendenze della Società Trenitalia S.p.A. nell'Impianto di Sulmona con la qualifica di Macchinista.
- 2)- in data 20.07.2004, dal Capo Deposito di servizio gli veniva proposto se l'indomani 21.07.2004, oltre al lavoro previsto dal turno, avesse voluto fare istruzione a Pescara con il Capo Deposito dalle ore 10,05 alle ore 11,05.
- 3)- Il ricorrente faceva notare al superiore diretto che era impossibile effettuare istruzione nel periodo di tempo propostogli in quanto il turno da svolgere in quella giornata era già abbastanza impegnativo ed oltretutto spossante per effettuare anche la così detta istruzione e che pertanto si sarebbe attenuto a quanto previsto dal turno di lavoro concordato con le OO.SS., a meno che non gli fosse stato ordinato in forma scritta.
- 4)- Il superiore diretto, in accoglimento delle osservazioni sollevate dal lavoratore, ritenne di non dovere emettere alcun comando in forma scritta.
- 5)- Il giorno 21.07.2004, presentatosi sul posto di lavoro, svolse regolarmente il proprio servizio, nel rispetto del turno concordato tra azienda e sindacati, che prevedeva in quel giorno l'effettuazione di più treni ad iniziare dalle ore 5,18 con termine alle ore 12,46.
- 6)- Inspiegabilmente, con nota del 10.08.2004, riceveva contestazione di infrazione agli obblighi contrattuali.
- 7)- Il ricorrente presentava giustificazioni, rimarcando il fatto di aver rispettato il turno concordato con le OO.SS., senza che fosse stato emesso un ordine scritto per la variazione che il Capo Deposito di servizio intendeva apportare al turno.
- 8)- Il procedimento disciplinare si concludeva con la sanzione oggetto del presente ricorso.

DIRITTO

Il procedimento disciplinare è illegittimo per una molteciplità di motivi che saranno di seguito trattati.

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER genericità della contestazione

Il provvedimento sanzionatorio è nullo per violazione e falsa applicazione dell'art. 61.3 del C.C.N.L. e si riscontra nella parte in cui la contestazione non è stata puntuale, con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge 300/70 e delle norme contrattuali.

La contestazione non è stata quindi specifica, ovvero non ha oggettivamente risposto a criteri di rigorosa specificità, ossia non ha contenuto i dati e gli aspetti essenziali del fatto, nella sua materialità, in modo da consentire al lavoratore l'esatta individuazione della mancanza che gli viene contestata (cfr. in tal senso, Cass. 9.11. 1985 n.5484).

Secondo il contenuto dell'atto di contestazione, il dipendente infatti il giorno 21.07.2004 comandato ad effettuare a Pescara, dalle ore 10,05 alle ore 11,05 istruzione con il Capo Deposito, risultava assente.

Nel verbale di contestazione è stato omesso di indicare di quale istruzione trattavasi e soltanto in sede di arbitrato il ricorrente ed il Collegio sono venuti a conoscenza che tale istruzione era riferita all'apertura delle porte delle elettromotrici della serie ALe 601.

La genericità della contestazione vanifica la difesa del lavoratore ed è motivo di nullità del provvedimento punitivo inflitto.

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER immutabilità del servizio

L'illegittimità del provvedimento punitivo si riscontra nella parte in cui il datore di lavoro ha inteso modificare unilateralmente e senza preavviso il turno di servizio, riducendo ovvero annullando le pause di attesa tra un treno (3201) e l'altro (21543).

Tali pause, previste dal turno e concordate con le OO.SS., sono utili alla prosecuzione del servizio perché consentono al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche.

Circa la riduzione delle pause lavorative e del legittimo rifiuto del lavoratore all'ordine verbale di eseguire determinate prestazioni, la Suprema Corte ha stabilito che:

"Le prestazioni di pura manovalanza sono inesigibili da operai specializzati di prima categoria, quando non abbiamo carattere complementare o accessorio rispetto a quelle tipiche da essi esercitate o non siano giustificate da comprovate esigenze straordinarie di emergenza. Legittimamente, quindi, il lavoratore rifiuta l'ordine, impartito da un superiore gerarchico, di eseguire le predette prestazioni, soprattutto se esse riducano le pause lavorative, destinate ad un necessario recupero di energie psico-fisiche, in un'attività particolare impegnativa e snervante" (Cassaz. civ. sez. lav. 23.11.1977, n. 5097).

Neppure può trattarsi di lavoro discontinuo in quanto lo svolgimento delle mansioni che il Macchinista è tenuto ad adempiere sono ben delineate nel C.C.N.L.

La Pretura di Milano, con sentenza del 20 novembre 1997 ha stabilito che:

"Il lavoro discontinuo deve ravvisarsi in tutte quelle ipotesi nelle quali la prestazione sia caratterizzata da apprezzabili periodi di riposo o intervalli di attesa più o meno inoperosa. La continuità o discontinuità, peraltro, non dipende dalla declaratoria contrattuale, ma dalle effettive e concrete modalità di esecuzione delle prestazioni, sicché ai fini della qualificazione come continuo del lavoro svolto da un determinato dipendente non e' sufficiente considerare il suo inquadramento contrattuale ma e' invece necessario verificare in fatto le modalità di svolgimento delle sue mansioni".

Per rendersi poi conto che il ricorrente è completamente estraneo al fatto contestato è il caso di sottolineare che le comunicazioni relative a modifiche o variazioni alle colonne di turno vanno portate a conoscenza dei lavoratori in forma scritta, onde evitare anche eventuali o possibili malintesi.

A tal proposito la Suprema Corte ha stabilito che:

"Poiché la legge definisce soltanto la durata massima della prestazione lavorativa, le parti del contratto di lavoro possono prevedere una convenzione caratterizzata da elasticità dell'orario, in ragione delle mutevoli esigenze del datore di lavoro, subordinatamente ad un minimo di programmazione o preavvertimento, senza che sia necessaria la forma scritta, che e' richiesta "ad substantiam" solo per la configurabilità del contratto part time (art. 5 l. n. 863 del 1984); anche in tal caso, peraltro, il datore di lavoro non può variare l'orario lavorativo a suo arbitrio senza alcuna preventiva concertazione ed e' obbligato, pertanto, a corrispondere al dipendente la relativa retribuzione per i periodi di tempo in cui questi e' rimasto a disposizione "(Cassazione civile sez. lav., 7 luglio 2000, n. 9134).

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER difetto o erroneità della contestazione

Per meglio comprendere quanto di seguito si andrà a spiegare, occorre precisare che prima della partenza dei treni e dopo il loro arrivo nelle stazioni, il Macchinista è tenuto a presenziare i treni stessi per un tempo prestabilito ed indicato nei turni di lavoro per le operazioni di preparazione e di controllo dei treni stessi che vengono definiti tempi forfetari e tempi accessori.

In data 21.07.2004 il turno di lavoro stabiliva lo svolgimento di un servizio con i treni numero 3188 da Sulmona a Giulianova (inizio lavoro ore 5,18); numero 3185 da Giulianova a Teramo; numero 3200 da Teramo a Giulianova; numero 3201 da Giulianova a Pescara Centrale (termine lavoro a Pescara ore 10,05); breve pausa a Pescara per il recupero delle energie psico-fisiche spese e per eventuali bisogni fisiologici e rientro in vettura da Pescara a Sulmona con il treno 21543 (termine del servizio a Sulmona ore 12,46).

Relativamente ai bisogni fisiologici ed al recupero delle energie spese è il caso di evidenziare al Collegio il fatto che con il turno di cui trattasi il ricorrente svolgeva lavoro continuativo dalle ore 5,18 con il treno numero 3188, fino alle ore 10,05 con il treno 3201, senza alcuna pausa intermedia.

Pretendere di eliminare l'unica pausa prevista dal turno a Pescara dopo l'arrivo del treno numero 3201, variando comunque unilateralmente, illegittimamente ed arbitrariamente un turno di lavoro, non lascia spazio ad alcun commento.

L'illegittimità della punizione si ha perciò nella parte in cui viene erroneamente contestata l'inosservanza di una prestazione nelle ore comprese tra le 10,05 e le 11,05, orario in cui il ricorrente era in occasione impegnato a svolgere altra prestazione lavorativa, nel rispetto del turno di lavoro, circostanza questa che inficia tutto il procedimento disciplinare che risulta così affetto da nullità insanabile.

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER violazione art. 22.2.12 C.C.N.L.

Il secondo comma dell'art. 22.2.12 del C.C.N.L. Pause, stabilisce che:

"In tutti gli altri casi, ove la prestazione giornaliera superi le sei ore, nella programmazione dei turni dovrà essere comunque prevista una pausa di 15 minuti continuativi, considerando utili a tal fine anche le soste programmate".

Il giorno 21.07.2004 il turno del ricorrente prevedeva una prestazione giornaliera superiore alle 6 ore, ovvero di 7 ore e 28 minuti ed esattamente dalle ore 5,18 alle ore 12,46 ed in virtù di ciò era stata prevista una pausa di 82 minuti quale sosta programmata e precisamente dalle ore 10,05 alle ore 11,27 nel rispetto del 2° comma dell'art. 22.2.12 del C.C.N.L.

Nel comandare al ricorrente di effettuare a Pescara istruzione dalle ore 10,05 ore 11,05, il Capo Deposito al 303 ha inteso unilateralmente apportare variazioni al servizio previsto dal turno di lavoro del giorno 21.07.2004 annullando di fatto anche la pausa di 15 minuti continuativi che le parti avevano sottoscritto, in violazione del 2° comma dell'art. 22.2.12 del C.C.N.L.

Per tale motivo il provvedimento disciplinare è nullo.

MOTIVO I ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER violazione art. 22.2.1 C.C.N.L.

La normativa contrattuale relativa alla *Disciplina speciale per il personale di macchina e bordo*, all'art. 22.2.1 del C.C.N.L. stabilisce che:

"Per i dipendenti in questione, l'orario di lavoro giornaliero comprende, oltre all'attività di condotta (per il personale di macchina) e l'attività di scorta (per il personale di bordo), tutte le prestazioni accessorie e complementari, a tali attività funzionalmente connesse o per l'esecuzione delle quali il lavoratore è nell'esercizio delle sue attività".

L'art. 22.2.2 fissa con chiarezza le modalità di utilizzazione di un Macchinista durante la prestazione giornaliera prevista dal turno di lavoro, ovvero nell'esercizio delle sue funzioni e stabilisce che:

"L'orario di lavoro di cui al precedente punto è costituito da:

- *(...);*
- (...);
- (...);
- (...);
- L'intervallo fra due servizi di scorta o fra un servizio di scorta ed un viaggio fuori servizio o viceversa (cosiddetto "tempo intermedio");
- *(...);*
- (...);
- La presenza nell'impianto a disposizione per l'effettuazione di eventuali servizi (cosiddetta "riserva");
- L'intervallo fra due successivi servizi di un periodo lavorativo durante il quale il personale rimane a disposizione negli impianti dell'Azienda (cosiddetta "sosta di servizio").

Premesso che durante la sosta di servizio il Macchinista, che sta effettuando una prestazione prevista dal turno di lavoro, non può essere diversamente utilizzato, a meno che non sopraggiungano motivi di carattere eccezionale, è ovvio che durante tale sosta l'utilizzazione potrà riguardare soltanto l'effettuazione di eventuali servizi e giammai corsi di istruzione che dovranno effettuarsi nel rispetto di quanto previsto nell'art. 43.4 del C.C.N.L.

L'illegittimità del provvedimento disciplinare si riscontra pertanto nella parte in cui è stato violato l'art. 22.2.1 del C.C.N.L., anche relativamente al tentativo di utilizzare il ricorrente in mansioni promiscue.

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER violazione dell'art. 43/4 del C.C.N.L.

L'art. 43 del C.C.N.L. al n. 4 stabilisce che:

"L'individuazione, da parte delle aziende, dei fabbisogni formativi dei propri dipendenti, delle modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate e i percorsi formativi completati, formerà oggetto di specifici incontri sindacali, nell'ambito degli Organismi paritetici di cui all'art. 1, lettera A (Sistema delle Relazioni Industriali) del presente CCNL, nella comune consapevolezza del ruolo centrale che le risorse umane rivestono nello scenario produttivo del settore delle attività ferroviarie, nel quale la crescita professionale dei lavoratori costituisce elemento essenziale per lo sviluppo competitivo delle aziende.

In relazione alla necessità di rispettare i vincoli esistenti in materia di mantenimento del sistema delle abilitazioni nonché all'opportunità di realizzare specifiche azioni di aggiornamento professionale nei confronti del personale interessato, le parti individuano un fabbisogno formativo medio annuo da realizzare pari a 5 giornate".

L'illegittimità del procedimento disciplinare si riscontra nella parte in cui il datore di lavoro ha deciso unilateralmente di realizzare l'azione di aggiornamento (istruzione) al di fuori delle 5 giornate stabilite per il fabbisogno

formativo annuo, in netto contrasto con l'art. 43/4 del CCNL, ovvero in violazione di una norma contrattuale e durante un periodo di tempo in cui il ricorrente era impegnato a svolgere altra prestazione lavorativa.

A tal proposito la Pretura di Bari, con sentenza del 17.07.1998 ha osservato che:

"Il sindacato regionale è legittimato ad agire con ricorso ex art. 28 legge 300/70 in presenza di un diritto di negoziazione di cui è titolare. Concretizza condotta antisindacale la variazione di turni di lavoro e l'articolazione di un nuovo orario di lavoro senza un preventivo incontro con le OO.SS.".

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER

violazione delle norme relative ai doveri del personale (mancata emissione di ordine scritto da parte del superiore)

L'art. 51 n. 1 lettera h) del C.C.N.L. stabilisce che:

"Il dipendente deve eseguire gli ordini inerenti alle esplicazioni delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate".

L'illegittimità della contestazione e del provvedimento disciplinare si riscontrano nella parte in cui è stata violata una norma contrattuale da parte del superiore diretto, che ha disatteso l'art. 51 lettera h) del C.C.N.L.

Invero, essendo il Capo Deposito di servizio venuto a conoscenza che il lavoratore avrebbe svolto il proprio servizio nel rispetto del turno di lavoro, ovvero non avrebbe effettuato a Pescara istruzione con il Capo Deposito, avrebbe dovuto, nel caso non avesse ritenuto valide le rimostranze espressamente esposte, con ordine scritto, reiterargli il comando, secondo quanto previsto dal citato articolo 51 lettera h) del C.C.N.L. ed indurre in tal modo il lavoratore ad eseguire l'ordine diverso dal turno esposto e concordato con le OO.SS.

Se ciò non è avvenuto, nulla poteva imputarsi al ricorrente, il quale, in mancanza di ordine rinnovato per iscritto, aveva ritenuto senz'altro accolte le sue rimostranze.

Si cita in proposito la sentenza N. 136 del 30.11.1991 con la quale, in una uguale fattispecie, il Pretore di L'Aquila in funzione di Giudice del Lavoro ha ritenuto che:

"Il fatto che ha originato la sanzione è consistito nel rifiuto opposto dal ricorrente ad un ordine ritenuto contrario alle norme regolamentari; in caso di ordine illegittimo il dipendente può rifiutarsi di assolverlo; in tal caso se l'ordine è rinnovato per iscritto ha l'obbligo di assolverlo.

Poiché la disposizione è rivolta al dipendente, è il dipendente che, valutata l'illegittimità dell'ordine, si può rifiutare di ottemperarvi.

L'Amministrazione, a quel punto, ove ritenga diversamente dal dipendente, può facilmente ovviare al problema rinnovando per iscritto l'ordine; così non è stato".

Detta sentenza, appellata dalla Società F.S., è stata confermata dal Tribunale di L'Aquila con sentenza N. 229/92 del 13.05.1992.

Alla citata sentenza si sono uniformati tutti i Collegi di Conciliazione ed Arbitrato promossi dai lavoratori dipendenti dalla Società resistente ai quali l'ordine di eseguire un ordine contrario ai regolamenti e istruzioni non era stato rinnovato per iscritto.

Si cita ex plurimis il lodo arbitrale relativo a/Trenitalia S.p.A. (Arbitrato svoltosi a Milano il 08.10.2004).

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER disparità di trattamento tra dipendenti

Il ricorrente è a conoscenza che ad altri lavoratori, per la stessa istruzione di cui trattasi, è stato riconosciuto un lavoro straordinario pari a due ore e corrisposto il relativo pagamento.

Al Collegio non sarà difficile accertare la realtà di tale affermazione.

La disparità di trattamento costituisce un atto discriminatorio che non può assolutamente risolversi con una sanzione disciplinare a carico del dipendente.

MOTIVO I ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER atti discriminatori

L'illegittimità del provvedimento punitivo si riscontra nella parte in cui si è discriminato il lavoratore nel provvedimento disciplinare.

Qualunque sanzione disciplinare dettata in violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, è nulla.

MOTIVO I ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER atti discriminatori dovuti alla disparità di trattamento

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER violazione dell' art. 7/1 legge 300/70 e art. 54/1 CCNL

Dalla lettera di contestazione e da quella contenente la punizione, non si comprende a quali doveri il lavoratore avesse mancato, avendo al contrario rispettato il proprio turno di lavoro.

Orbene, in base all'art. 54/1 del C.C.N.L., solo "L'inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potrà dar luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari".

La Società Trenitalia, per i fatti accaduti giorno 21.07.2004 non ha rilevato quale dovere contrattuale il ricorrente avesse violato, né ha specificato a quale articolo del codice disciplinare rispondeva la sanzione da applicare rispetto alla presunta infrazione commessa.

Sul punto, anche i Giudici della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciati sostenendo che laddove esiste genericità della predeterminazione del codice disciplinare avviene la violazione dello Statuto dei lavoratori.

Il legislatore, nell'art.7 della legge 300/70 ha stabilito che:

"Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione devono essere portate a conoscenza dei lavoratori ... omissis".

Il cosiddetto codice disciplinare richiede una relazione predeterminata tra fatto commesso e norma violata tale da evitare possibilità di arbitrio da parte del datore di lavoro.

A tal fine, è sufficiente che detto codice sia redatto in modo che renda chiare le ipotesi di infrazioni ed indichi le corrispondenti sanzioni con riguardo alle effettive inadempienze del lavoratore (Cass. civ. sez. lav. 15.1.1987 n.278).

Nel codice disciplinare non risulta che il ricorrente, avvalendosi del diritto di svolgere il proprio servizio, a seguito di unilaterale ed immotivata modifica del turno di lavoro, fosse stato inosservante di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio.

Se ciò fosse stato specificato, ovvero se i regolamenti o le disposizioni interne avessero stabilito tali opportunità, sicuramente il ricorrente avrebbe agito diversamente.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Se il Collegio dovesse ritenere di poter superare le eccezioni sollevate, si passerà ad esaminare nel merito la questione iniziando ad esaminare il contenuto di quanto presentato al Collegio da controparte e relative a:

- 1)- TV303 del 21.07.2004 (pag. 1), che alla riga 5 riporta il servizio svolto dal ricorrente;
- 2)- nota del 22.07.2004 del Capo Deposito Sovrintendente;
- 3)- nota del 24.08.2004 del Capo Deposito Sovrintendente;

Tale documentazione necessita di doverosa puntualizzazione.

Il *punto di domanda* è infatti inesistente sia nel linguaggio parlato che in quello ufficiale della lingua italiana e non si trova collocato neppure nel linguaggio ferroviario.

Se da un lato, però, il *punto di domanda* non lascia spazio ad eventuali interpretazioni, dall'altro è chiarificatore del fatto che il Capo Deposito Sovrintendente, nel dichiarare di averlo apposto per "verificare se si fosse effettivamente presentato", ammette l'insorgenza del dubbio circa la presentazione o meno al corso di istruzione, conseguente al rifiuto opposto dal ricorrente al comando verbale.

Diversamente, apporre il *punto di domanda* quando tutto si svolge regolarmente, ovvero quando non ci sono rimostranze ai vari comandi verbali, non avrebbe alcun senso.

E' del resto significativo il fatto che detto *punto di domanda* non è stato apposto in corrispondenza di altri servizi la cui regolarità era assodata all'origine.

Nel caso del ricorrente è certo che il *punto di domanda* non è stato apposto in quanto sono state accolte le sue rimostranze alla proposta di effettuare il corso di istruzione a Pescara per il giorno 21.07.2004.

Il contenuto della nota è inoltre contraddittoria, imprecisa, inattendibile e incomprensibile nella parte in cui i servizi del giorno 21.07.2004, sarebbero stati comandati il 20.07.2004, mentre la segnalazione dei rifiuti sarebbe dovuta essere riportata sul TV 303 del giorno 21.07.2004.

E' ovvio che la segnalazione di qualsiasi tipo di inconveniente va segnalata immediatamente sul TV 303 e non il giorno successivo, ovvero quando, chi è tenuto a rapportare su eventuali anormalità di servizio possa, a sua discrezione, scegliere la data in cui tale rapporto debba essere redatto.

Non può pertanto essere presa in alcuna considerazione il fatto che il rifiuto dei servizi comandati il giorno 20.07.2004 poteva essere segnalato il giorno 24.08.2004, come risulta dalla nota di cui trattasi.

Si ribadisce comunque che al ricorrente era stato soltanto proposto di effettuare il corso di istruzione a Pescara e non comandato.

La verità è che gli operatori al 303 di Sulmona, relativamente al rifiuto di effettuare il corso di istruzione a Pescara, non rinnovano mai l'ordine scritto (vedi) in violazione dell'art. 51 lettera h del C.C.N.L.

La dichiarazione del Sig. è una prova lampante di quanto testé detto.

Difatti questi ha dichiarato che:

"Tutti i servizi comandati verbalmente sono stati accettati e non sono stati contestati dal personale eccetto il servizio del macchinista CICCO Domenico che non ha voluto effettuare altri servizi oltre quello previsto dalla fascia oraria del proprio turno (annotazione a pag. 7 riga 7)".

Anche questa circostanza dimostra, come sopra detto, che il Capo Deposito al 303 di Sulmona non emette ordine scritto neppure quando il C.C.N.L. lo prevede (art. 51 lettera h).

Il contenuto della nota di questi non è una testimonianza, ma è soltanto una dichiarazione di una parte interessata alla controversia, alla stregua del ricorrente che ha dichiarato invece di essersi rifiutato di effettuare il corso di istruzione a Pescara alla semplice proposta verbale.

Per tutto quanto sopra esposto, voglia l'Ill.mo Collegio adito annullare il provvedimento disciplinare ed emettere il lodo arbitrale secondo diritto.

Si allegano in copia:

- Contestazione di mancanza;
- giustificazioni;
- sanzione disciplinare;
- massima Cassaz. civ. sez. lav. 23.11.1977, n. 5097;
- massima sentenza Pret. Milano, 20 novembre 1997;

- massima Cassaz. civ. sez. lav., 7 luglio 2000, n. 9134;
- massima Cassaz. sez. lav. 15.01.1987, n 278;
- sentenza Pret. L'Aquila N. 136 del 30.11.1991;
- sentenza Tib. Sulmona N. 275/2001 del 22.06.2001;
- lodo arbitrale Morinelli Angelo / Trenitalia S.p.A.

L'Aquila, 30 ottobre 2004

Giovanni Di Tommaso